



Lente sull'UE n°82

Regolamento sulla Sicurezza Generale dei Prodotti

Nota di Aggiornamento

Luglio 2021



Sommario

1. Premessa	2
3. Coerenza con le disposizioni e le strategie esistenti	2-3
4. Prime valutazioni	3
5. Presentazione delle disposizioni	4-6
6. Prossime tappe	6
7. Link utili	7

1. Premessa

Con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori alla luce della pervasività dei servizi digitali e dell'e-commerce, lo scorso 30 giugno la Commissione europea ha pubblicato l'attesa revisione della Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP/GPSD), con una proposta di Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (RSGP/GPSR).

Secondo la Commissione, con una direttiva i potenziali conflitti giurisdizionali persisterebbero dopo il suo recepimento, per questo il regolamento è ritenuto l'unico strumento idoneo per raggiungere l'obiettivo di migliorare l'applicazione e il rispetto della legislazione europea, garantendo la coerenza nell'attuazione del suo quadro legislativo di vigilanza del mercato per i prodotti armonizzati, laddove lo strumento giuridico applicabile è anche un regolamento (regolamento (UE) 2019/1020).

2. Coerenza con le disposizioni e le strategie esistenti

- regolamento (UE) 2019/1020: stabilisce norme e procedure per il rispetto e l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'UE sui prodotti
- decisione 768/2008/CE: stabilisce principi e procedure comuni che la legislazione dell'UE deve seguire nell'armonizzare le condizioni per la commercializzazione dei prodotti nell'UE e nel SEE
- regolamento (UE) 1025/2012: fornisce una base giuridica per utilizzare gli standard europei per prodotti e servizi, identificare le specifiche tecniche ICT e finanziare il processo di standardizzazione europeo
- direttiva 2019/771: introduce norme sulla conformità dei beni, i rimedi in caso di difetto di conformità e le modalità di utilizzo di tali rimedi
- regolamento (UE) 2019/88111, alias Cybersecurity Act: introduce un quadro di certificazione della cibersicurezza a livello dell'UE per prodotti, servizi e processi TIC
- Digital Service Act (DSA): mira a regolamentare le responsabilità dei fornitori di servizi intermediari online, comprese le piattaforme online come i social media e i mercati online, per quanto riguarda contenuti, beni o servizi illegali offerti dai loro utenti

- proposta legislativa sull'intelligenza artificiale (AI): stabilisce norme armonizzate per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'UE
- strategia per le sostanze chimiche: sottolinea la necessità di vietare gradualmente le sostanze chimiche più dannose nei prodotti di consumo per garantirne la sicurezza
- regolamento REACH: ha introdotto l'obbligo per l'industria di valutare e gestire i rischi posti dalle sostanze chimiche e di fornire adeguate informazioni di sicurezza per i propri utenti
- Piano d'azione per l'economia circolare: mira a ridurre i rifiuti attraverso il riutilizzo, la riparazione, la rigenerazione e il riciclaggio di alta qualità, in particolare per quanto riguarda le materie prime secondarie in cui possono persistere sostanze pericolose, e afferma che la sicurezza dei prodotti deve essere presa in considerazione come obiettivo primario.

3. Prime valutazioni

Il regolamento proposto aumenta i poteri di esecuzione per le autorità di regolamentazione, attraverso livelli più elevati di ammende, simili a quelli che possono essere riscossi ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e della direttiva omnibus dei consumatori.

Gli Stati membri devono introdurre nuovi requisiti per sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate in caso di mancato rispetto. L'importo massimo di tali sanzioni sarà almeno il 4% del fatturato annuo dell'operatore economico o del mercato online nello Stato membro o negli Stati membri interessati in cui si è verificata l'inadempienza.

Vi è inoltre spazio per l'applicazione di penalità di mora per imporre determinate azioni, ad esempio "per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di eseguire lo scraping dei dati delle interfacce online".

4. Presentazione delle disposizioni

La proposta di regolamento si compone di 11 capitoli composti da 47 articoli.

Capo I – Disposizioni generali (artt.1-4)

Questo capitolo definisce il campo di applicazione e i termini principali utilizzati nella proposta di regolamento. Fornisce una "rete di sicurezza" per tutti i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione stabilendo requisiti per garantire la sicurezza dei prodotti di consumo, e norme sull'applicazione del presente regolamento alla normativa non armonizzata. Aggiorna le definizioni utilizzate nella direttiva 2001/95/CE, in particolare per tenere conto del diverso ambito di applicazione della definizione di prodotto ("qualsiasi elemento, interconnesso o meno ad altri elementi (...)"), e introduce una definizione specifica di "mercato online".

Capitolo II – Requisiti di sicurezza (artt. 5-7)

Introduce il requisito generale di sicurezza, conferma l'importanza delle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'UE come presunzione di sicurezza e aggiorna gli aspetti per valutare la sicurezza dei prodotti per prendere in considerazione i prodotti che imitano gli alimenti nella valutazione del rischio, a seguito dell'abrogazione della direttiva 87/357/CEE. Nuovi aspetti per la valutazione della sicurezza dei prodotti includono anche i possibili rischi legati ai prodotti basati su nuove tecnologie (Rischi connessi alla sicurezza informatica).

Capo III – Obblighi degli operatori economici (artt.8-19)

Sezione 1 (artt.8-17)

La presente sezione stabilisce gli obblighi degli operatori economici, ad eccezione degli operatori economici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1020, per evitare che gli obblighi contenuti in questo capo possano entrare in conflitto con obblighi analoghi contenuti nella normativa armonizzata.

Introduce il concetto di modifica sostanziale, stabilendo che la responsabilità della sicurezza del prodotto passa alla persona che effettua la modifica. Inoltre, estende il concetto di persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 ai prodotti non armonizzati. In questo capitolo sono inoltre contenute le disposizioni fondamentali in materia di tracciabilità, tratte per lo più dalla Decisione 768/2008/CE, e la possibilità, nel caso di prodotti suscettibili di comportare un grave rischio per la salute e la sicurezza delle persone, di adottare con atto delegato un sistema di tracciabilità più rigoroso.

Sezione 2 (artt. 18-19)

Questa sezione contiene gli obblighi degli operatori economici in caso di vendite a distanza e in caso di incidenti con un prodotto applicabili anche agli operatori economici che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1020.

Capitolo IV – Mercati online (art. 20)

Questo Capo esamina il ruolo svolto dai mercati online e stabilisce obblighi specifici ad essi applicabili.

Capo V – Vigilanza del mercato e attuazione (artt.21-22)

Riprende e adatta l'intero capo IV, V e VI del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato. L'obiettivo è creare, per quanto possibile, un regime unico sia per i prodotti armonizzati che per quelli non armonizzati.

Capitolo VI – Sistema di allarme rapido Safety Gate (artt.23-25)

Stabilisce il principio per lo scambio di informazioni in caso di prodotto pericoloso e modifica il nome del sistema RAPEX in Safety Gate, mantenendo le stesse caratteristiche del sistema.

La proposta aggiunge scadenze più specifiche. Viene resa più chiara la relazione tra Safety Gate e Sistema di Informazione e Comunicazione sulla Vigilanza del Mercato (ICSMS); chiarisce inoltre che le autorità degli Stati membri possono decidere di affidare il compito di funzionario di collegamento unico al punto di contatto nazionale Safety Gate.

Capo VII – Ruolo della Commissione e coordinamento dell'esecuzione (artt. 26-30)

Prevede la possibilità per la Commissione di adottare misure, mediante atti di esecuzione, in caso di un rischio grave che non può essere contenuto in modo soddisfacente mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o mediante qualsiasi altra procedura prevista dalla normativa dell'UE.

Questa possibilità esiste già nella DSGP: la proposta di regolamento ne precisa il campo di applicazione.

Il capo VII introduce inoltre un meccanismo di arbitrato volontario in base al quale gli Stati membri possono sottoporre alla Commissione domande relative all'identificazione o al livello di un rischio connesso a un prodotto in caso di valutazione del rischio divergente. Secondo la Commissione queste disposizioni dovrebbero consentire di intraprendere un'azione più uniforme a livello dell'UE contro i prodotti pericolosi.

Capo VIII – Diritto all'informazione e al ricorso (artt.31-35)

Fornisce disposizioni sulle informazioni per i consumatori. Conferma l'obbligo per la Commissione e gli Stati membri di mettere a disposizione dei consumatori informazioni relative ai rischi per la salute e la sicurezza posti dai prodotti. Stabilisce inoltre l'obbligo per gli Stati membri di offrire ai consumatori la possibilità di presentare reclami alle autorità

nazionali competenti. Conferma e amplia ulteriormente la portata del portale web Safety Gate, aggiungendo una nuova sezione dove i consumatori possono consultare le avvertenze e i richiami emessi direttamente dagli operatori economici. Sui richiami, le nuove disposizioni cercano di migliorarne l'efficacia, con informazioni più complete e rafforzando i rimedi a disposizione dei consumatori.

Capitolo IX – Cooperazione internazionale (art.36)

Fornisce alla Commissione la base giuridica per stabilire forme di cooperazione per migliorare la sicurezza dei prodotti. Questi includono azioni esecutive comuni, supporto tecnico, scambio di funzionari e scambio di informazioni sui prodotti pericolosi e in particolare sulle informazioni contenute nel Safety Gate.

Capo X – Disposizioni finanziarie (artt.37-38)

Prevede il finanziamento di tutte le azioni che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento da parte della Commissione.

Capo XI - Disposizioni finali (artt.39-47)

Prevede in particolare un sistema sanzionatorio: pur riconoscendo che l'istituzione di sanzioni è di competenza nazionale, enuncia i principi guida delle sanzioni, in particolare i criteri per la fissazione delle sanzioni, i tipi di infrazioni da sanzionare, i criteri sui massimali, come nonché la possibilità di infliggere penalità di mora..

5. Prossime tappe

Le proposte della Commissione saranno ora discusse, emendate ed approvate dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo prima di essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore dopo un periodo di transizione di sei mesi.

6. Link utili

[Proposta di Regolamento](#)

[GPSD](#)